



Comune di Cupra Marittima

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 6 DEL 31-03-2021

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: CONFERMA PER IL 2021 DELLE ALIQUOTE E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE IN VIGORE NEL 2020.

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 21:00, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, nei modi di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PIERSIMONI ALESSIO	P	CANNELLA ANTHONY	P
LANCIOTTI ALESSANDRA	P	LELLI REMO	P
LUCIANI DANIELA	P	COGNIGNI GRAZIANO	P
SPINA LUCIO	P	SBAFFONI VALERIO	P
BRUTTI STEFANO	P	VAGNONI LUCA	P
IMBERTI FAUSTO GIOVANNI	P	POMILI MARIA TERESA	P
SACCHINI ELEONORA	P		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor PIERSIMONI ALESSIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Dott. STEFANO ZANIERI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che, nel rispetto di quanto stabilito con decreto sindacale n. 4 del 16/04/2020 emanato ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, la seduta si è svolta in videoconferenza, con l'utilizzo di dotazioni informatiche e in modalità Zoom, secondo criteri di trasparenza e tracciabilità.

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali come da Delibera Consiglio Comunale n. 13 DEL 21/03/2007;

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono: *I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.* Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita: *La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5*

del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo o ;

Dato atto che, questo comune, per l'anno 2020, ha confermato l'aliquota unica dell'addizionale comunale Irpef, vigente nella misura unica di 0,80 punti percentuali, confermando, altresì, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, per come approvato con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/03/2007;

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può unicamente a) variare in riduzione l'aliquota o le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF; b) individuare una più alta soglia di esenzione a favore dei contribuenti;

Ritenuto necessario confermare l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura unica di 0,80% punti percentuale, nonché, confermare, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, per come approvato con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 DEL 21/03/2007;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Vista la normativa vigente in materia di contabilità e di finanza pubblica a cui sono sottoposti gli enti locali;

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgvo 18/08/2000, n.267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 31-03-2021 - Comune di Cupra Marittima

Relaziona il Sindaco;

Ad unanimità di voti legalmente espressi in forma palese per appello nominale;

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di confermare, per l'anno 2021, l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura unica di 0,80% punti percentuale;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
4. di pubblicare il presente regolamento: sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi, di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Quindi con successiva votazione unanime legalmente espressa in forma palese per appello nominale,
il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L. 18/08/2000, n. 267.

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 2 DELL'ANNO 16-02-2021
AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGVO N. 267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 22-03-021

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 22-03-021

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to PIERSIMONI ALESSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. STEFANO ZANIERI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene in data odierna pubblicata per 15 giorni consecutivi , ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, all'Albo Pretorio On Line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Dalla residenza municipale, li, 20-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. STEFANO ZANIERI

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li 20-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. STEFANO ZANIERI